

**IL 17 MARZO 2023 SUGLI ORGANI DI STAMPA È STATA RIPORTATA  
LA SEGUENTE NOTIZIA:  
“SE PAGHI LA FOGNA AD ACEA, NON DEVI PAGARE IL CONSORZIO DI  
BONIFICA”**

**IN MERITO ALLA QUESTIONE È NECESSARIO FARE CHIAREZZA ED INFORMARE I CONSORZIATI SULL’ESATTA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO N. 53/98 CHE SULL’ARGOMENTO IN QUESTIONE, ALL’ART. 36 RECITA:**

**[primo comma]** *“I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte dei Comprensori di bonifica e soggetti all'obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche”.*

**[secondo comma]** *“I soggetti Gestori del Servizio idrico integrato di cui alla L.R. n. 6 del 1996 che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'articolo 27 della L. n. 36 del 1994 alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 3”.*

**[terzo comma]** *“Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, le Autorità d'Ambito di cui alla L.R. n. 6/1996 debbono stipulare con i Consorzi di Bonifica interessati apposite convenzioni regolanti i rapporti relativi ai servizi di cui al comma 2 e stabiliscono, in particolare, i canoni dovuti in relazione al beneficio diretto ottenuto nella gestione del servizio idrico integrato. Le convenzioni sono stipulate sulla base delle convenzioni-tipo approvate dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 40”.*

**[quarto comma]** *“Le Autorità d'Ambito e i Consorzi di Bonifica procedono alla stipula delle convenzioni di cui al comma 3 entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 40. Trascorso inutilmente tale termine la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente ai fini della stipula delle convenzioni stesse”.*

Quindi, dall’esatta applicazione della norma, risultano esclusi dalla contribuenza **i soli immobili ricadenti in zona urbana, che ai sensi dell’art. 36 della L.R. 53/98, presentino le seguenti condizioni che, si precisa, devono ricorrere entrambe:**

**A) SONO SOGGETTI ALLA TARIFFA OBBLIGATORIA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI SENSI DELL’ART 14, L. 36/94;**

**B) SONO CONTESTUALMENTE RICADENTI NELLE ZONE OGGETTO DI CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA E L’ATO DI COMPETENZA.**

Tale circostanza è stata più volte ribadita da varie sentenze delle Commissioni Tributarie, Provinciali e Regionali, le quali, uniformandosi ai dettami stabiliti dalla Suprema Corte, hanno più volte rigettato i ricorsi proposti dai contribuenti.

Allo scopo si cita la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V n. 23587 del 3 ottobre 2014, che in ordine ad una contestazione di analogo tenore, così statuiva: *“infatti, l’esenzione riconosciuta al fabbricato ricadente nel perimetro urbano è subordinata dalla stessa legge regionale 53/98 art. 36 alla stipula di specifiche convenzioni stipulate dal Consorzio di bonifica e nella fattispecie l’accordo con l’Acea Ato 2 non riguardava l’area ove era situato l’immobile del ricorrente.”*

**SI PRECISA INFINE CHE GLI IMMOBILI URBANI RICADENTI NELLE AREE OGGETTO DI CONVENZIONE SONO STATI GIÀ ESENTATI DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DIRETTAMENTE DAL CONSORZIO DI BONIFICA**